

## Studio Legale Leone - Foggia

Avv. Paolo Leone - Avv. Francesco Foggia 80129 NAPOLI - Via V. Mosca n. 41 avvocatoPleone@pec.it - avvocatofoggia@pec.it fax 081 0060745

Spett.le Agenzia delle Entrate

- Direzione Regionale della Campania
PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it

## Napoli, 16 dicembre 2015

OGGETTO: Richiesta di notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, degli atti del giudizio n. 2438/2015 R.G. proposto dal sig. IZZO Giuseppe pendente presso il Tribunale di Salerno.

I sottoscritti Avv.ti Paolo Leone e Francesco Foggia, n.q. di difensori del sig. IZZO Giuseppe nel giudizio proposto contro l'Agenzia delle Entrate dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, ivi iscritto con n. 2438/15 R.G. e assegnato alla cognizione del Giudice del Lavoro, dott. Orio, *premesso che*:

- Il ricorso mira a far valere il diritto del sig. IZZO Giuseppe ad essere incluso nelle graduatorie della progressione di sviluppo economico dalla fascia F3 a quella F4 della Direzione Regionale Campania, indetta con disposizione del 30 dicembre 2010;
- Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate eccepiva la omessa notifica ai controinteressati;
- Il G.d.L. dott. Orio, nell'accogliere l'eccezione formulata dalla resistente amministrazione, con provvedimento indicato a verbale di udienza del 24 novembre 2015, "rilevata la necessità di una notifica ai controinteressati, attualmente mancante, autorizza parte ricorrente alla notifica con pubblico avviso, mediante strumenti di comunicazione telematica che l'Agenzia delle Entrate vorrà mettere a disposizione tempestivamente per gli incombenti di rito", rinviando l'udienza a quella del 19 aprile 2016, ore di rito, dando facoltà ai controinteressati a costituirsi nei termini di legge;
- Possono essere ragionevolmente ritenuti controinteressati nel giudizio proposto dal sig.
   IZZO Giuseppe tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate inclusi nelle graduatorie

definitive di sviluppo economico per la progressione da F3 a F4 della Direzione Regionale della Campania, in quanto soggetti che potenzialmente subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del ricorso proposto dal sig. IZZO Giuseppe e, dunque, dalla correzione delle graduatorie in questione, e, dunque, specificamente:

Guerriero Annalisa, nata il 26.07.1969
Bartolini Laura Antonella, nata il 14.02.1965;
Pera Paola, nata il 10.05.1971;
Romano Anastasia, nata 11.04.1968;
Spirito Luigi, nato il 06.02.1970;
Mendola Giuseppina, nata il 24.11.1968;
Migliaccio Maria Gabriella, nata il 10.04.1960;
Di Rienzo Lucio, nato il 22.02.1951;
Tomo Raffaele, nato il 04.06.1950;
Di Gregorio Maria Teresa, nata il 24.03.1958

Al fine di massimamente garantire il diritto di difesa e di partecipazione al processo dei controinteressati, si allegano alla presente copie conformi del ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Salerno dal sig. IZZO Giuseppe, nonché il verbale di udienza del 24 novembre 2015;

Tanto premesso, gli scriventi, nella propria qualità

#### **CHIEDONO**

all'Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale e Dir. Reg. Campania, di voler consentire, in ottemperanza a quanto peraltro ordinato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Orio, con provvedimento a verbale del 24 novembre 2015, la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, all'interno dello spazio dedicato, della presente istanza di notificazione per pubblici proclami, nonché del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dal sig. IZZO Giuseppe, e del verbale di udienza del 24 novembre 2015, che si allegano alla presente istanza. Si richiede che la pubblicazione sia curata con massima sollecitudine, a tutela del diritto alla difesa dei controinteressati, come sopra meglio individuati, nonché nell'interesse alla speditezza del giudizio.

Si richiede, altresì, di avvisare gli scriventi dell'avvenuta pubblicazione del presente atto e degli allegati, che hanno valore di notifica per pubblici proclami, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura di indicare anche l'URL al quale la pagina web è raggiungibile.

Tanto si doveva, in ottemperanza alle prescrizioni del Giudice del Lavoro

Nov. Francesco Vogofia

ONIBIMALIS

jeppise medadalaminen

### ECC.MO TRIBUNALE DI SALERNO

## IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

## RICORSO

E with the test of the Tarket of the

per il **sig. IZZO Giuseppe**, nato a Bologna il 9 febbraio 1956 e residente a Capaccio (SA) alla Via Linora n. 1, C.F. ZZI GPP 56B09 A944J, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'avv. Paolo Leone (C.F. LNE PLA 66A12 F839R; avvocatoPleone@pec.it; fax: 0810060745) e dall'avv. Francesco Foggia (C.F. FGG FNC 84E03 F839S; avvocatofoggia@pec.it; fax: 0810060745) con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Mosca n.41

-ricorrente

#### **CONTRO**

- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 (CAP 80134);
- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 (CAP 84123);
- Agenzia delle Entrate Direzione Centrale, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, domiciliato per la carica in Roma alla Via via/Cristoforo Colombo n. 426 C/D (CAP 00145);
- Agenzia delle Entrate Direzione Centrale, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 (CAP 84123);

-resistenti

PROCURA in solloscritto sig. IZZO ிiuseppe, nato a நீல்-Norma II 9 febbraio 1956, com a presente conferisco a Voi, Avv. Francesco Foggia e Avv. Paolo Leone, il più ampio mandato di rappresentarmi difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti gli stadi e gradi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere ed incassare somme per mio conto. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Espressamente Vi autorizzo alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03, dichiarando di essere stato informato che i miei dati personali richiesti personalmente, ovvero raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Eleggo domicilio unitamente a Voi in Napoli alla Via V. Mosca n. 41, per il presente e per ogni altro atto del procedimento.

Toli'

## premesso che:

- Il ricorrente è dipendente dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Ecoli, appartenente all'area Terza F3, partecipava alla procedura selettiva di sviluppo economico indetta dall'Agenzia delle Entrate con disposizione del 30 dicembre 2010 con domanda prot. 199485 del 28.07.2011.
- La procedura di sviluppo economico di che trattasi, bandita dal Direttore con atto prot. n. 186578/2010, in conformità con gli accordi raggiunti con le Organizzazioni Sindacali in data 22.12.2010 che prevedevano di indire una procedura di progressione economica "in funzione del grado di sviluppo professionale conseguito", aveva dichiaratamente finalità premiale, mirando a promuovere quella quota di personale in funzione dello sviluppo conseguito e adottando, ai fini della valutazione "elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1º luglio 2010 al 30 giugno 2011" (art. 3.1); la decorrenza delle promozioni era stabilito "dal 1º gennaio 2010 in base all'ordine di graduatoria definito secondo l'insieme dei criteri sopra enunciati" (art. 3.11).
- In data 12 marzo 2012 la Direzione Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie distinte per fasce retributive della procedura selettiva di sviluppo economico del personale, nella quale, tuttavia, non risultava inserito il nominativo del ricorrente; si precisa che una eventuale esclusione disposta nei confronti dello stesso, non è stata al ricorrente mai comunicata dall'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, il risultato negativo era appreso solo con la pubblicazione della graduatoria.
- Promuoveva, dunque, il sig. Izzo Giuseppe ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, depositato in data 21.03.2014 (n. 7329/2014 R.G.), esprimendo doglianze contro la propria esclusione dalla procedura di sviluppo economico e censurando, dunque, la omessa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei motivi che avevano determinato l'esclusione e rilevando la spettanza di un punteggio pari a punti 59,2, determinati sulla scorta dei criteri indicati nel bando di selezione.

- Agenzia delle Entrate nell'ambito del giudizio sopra indicato, il ricorrente apprendeva che il motivo della mancata inclusione dello stesso all'interno della graduatoria era stata determinata dal fatto che lo stesso era stato collocato in posizione di esonero, ex art. 72 D.L. n. 112/2008 conv. Legge n. 133/2008, con provvedimento n. 56882 del 13.10.2011 della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dalla data del 12.03.2012: ciò aveva avverato l'applicazione dell'orientamento espresso dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. n. 35465 del 05.03.2012 (successiva, dunque, alla emanazione del bando di progressione economica), con la quale era stabilito che "nelle graduatorie non dovrà essere inserito il personale che, al momento della loro approvazione, non risulti più essere in servizio perché cessato o in regime di esonero".
- Il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, è, alla data attuale, estinto, ex art. 310 c.p.c., non essendo stato il giudizio riassunto nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione, assegnato dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Sarno Carla, con l'ordinanza ex art. 428 c.p.c. emessa in data 21.01.2015, con la quale era rilevata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli a favore di quello di Salerno. L'azione è riproposta, dunque, con il presente ricorso con il quale le censure possono essere meglio espresse, in ragione dell'acquisizione di non irrilevanti elementi di fatto appresi dal giudizio svoltosi presso il Tribunale di Napoli, mai comunicati al ricorrente e non previamente né diversamente conoscibili.

#### considerato, in punto di diritto, che:

- La decisione dell'Agenzia delle Entrate di escludere il ricorrente dalle graduatorie pubblicate in data 12 marzo 2012, relative alla progressione economica, in ragione dell'avvenuto collocamento in esonero dal servizio non è rispondente alle finalità della procedura bandita: quest'ultima, infatti, era indetta con finalità premiali rispetto a quella quota di dipendenti che avevano fornito un effettivo contributo al raggiungimento degli obbiettivi rispetto al periodo di lavoro svolto tra il 01.07.2010 ed il 30.06.2011, a prescindere da una eventuale

cessazione o al collocamento in esonero successivi del rapporto di servizio (Trib: Benevento - Sez. Lav., 14 aprile 2014, n. 632).

La causa determinante la non inclusione nelle graduatorie di sviluppo economico dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot n. 35465 del 05.03.2012 introduceva un requisito non previsto al momento della pubblicazione del bando (avvenuta con atto del Direttore prot n. 186578/2010) e che, non costituendo una mera esplicazione di una norma già contenuta nella lex specialis, comporta preclusioni a danno di alcuni concorrenti alla progressione (come il ricorrente), da questi ultimi non conoscibili al momento della partecipazione. La giurisprudenza in casi analoghi, ha già ben evidenziato come accordi o provvedimenti adottati unilateralmente dal datore di lavoro non possono modificare la disciplina della selezione e i criteri di formazione delle graduatorie successivamente alla pubblicazione della lex specialis (Tar Campania – Napoli, Sez. IV, 16 aprile 2009, n. 1984).

L'accertamento dell'illegittima esclusione del ricorrente dalle graduatorie pubblicate in data 12 marzo 2012, relative alla procedura di sviluppo economico bandita in data 30.12.2010 dall'Agenzia delle Entrate determina la dichiarazione del diritto del ricorrente ad esservi incluso, sulla scorta del punteggio attribuibile in forza dei criteri indicati nel bando, ovvero, in mancanza, il diritto ad essere risarcito nella misura degli incrementi retributivi di cui lo stesso non ha potuto beneficiare a causa del'illegittimo comportamento tenuto dall'amministrazione, con interessi legali dalla maturazione al soddisfo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorrente dott. Izzo Giuseppe, come sopra meglio generalizzato, rappresentato e domiciliato,

## **RICORRE**

all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

- a) Accertare la sussistenza in capo al ricorrente ad essere incluso nelle graduatorie per la progressione economica del personale dipendente;
- b) condannere l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale e Direzione
  Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rappii pit, ad
  includere il ricorrente nelle graduatorie sopra indicate o, quanto meno, a
  rivalutare la domanda del ricorrente ai fini di un corretto inserimento dello
  stesso nelle graduatorie per la progressione economica del personale
  dell'Agenzia delle Entrate;
  - c) in subordine rispetto all'ipotesi del rigetto della domanda sub b), condannare l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale e Direzione Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a risarcire il ricorrente per il danno economico derivante dalla mancata attribuzione dell'incremento retributivo, dovuto a illegittima attività amministrativa, nella misura degli incrementi retributivi di cui lo stesso non ha potuto beneficiare dalla data di pubblicazione delle graduatorie (12 marzo 2012) alla data di pubblicazione della pronuncia da parte dell'adito Giudice del Lavoro.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Salvo ogni altro diritto.

#### In via istruttoria

si producono i seguenti documenti:

All.1 – Ordinanza emessa in data 21.01.2015 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – dott.ssa Carla Sarno, con la quale era dichiarata l'incompetenza territoriale da parte del Giudice del Lavoro adito, in favore del Tribunale di Salerno;

All.2 – Memoria difensiva e di costituzione depositata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del giudizio n. 7329/14 RG proposto dal sig. Izzo Giuseppe dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro nella quale si conferma l'avvenuta partecipazione del sig. Izzo alla procedura selettiva per la progressione economica dei dipendenti nell'ambito della stessa area;

All.3 – Convenzione tra i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni Sindacali del 22.12.2010 con la quale si decide di bandire procedura selettiva per la progressione economica dei dipendenti nell'ambito della stessa area;

All.4 – Comunicazione di esonero dal servizio del sig. Izzo Giuseppe emessa dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. nr 2011/56882 del 13.10.2011;

All.5 – Sentenza p. 632/2014 del 14.04.2014 emessa dal Tribunale di Benevento Eszione Lavoro con la quale il G.d.L. riconosce diritto al risarcimento dei danni ad un dipendente dell'Agenzia delle Entrate nella medesima situazione del ricorrente.

Si chiede, altresì, acquisirsi la seguente documentazione, contenuta nel fascicolo della causa n. 7329/14 RG proposta dal sig. Izzo Giuseppe dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, richiesto dal ricorrente, allo stato non reperibile dall'archivio (vd. richiesta):

- 1. Graduatoria della procedura selettiva di sviluppo economico all'interno della terza area funzionale del personale in possesso dei requisiti di partecipazione, pubblicata dalla Direzione Regionale della Campania;
- 2. Domanda presentata dal ricorrente per la partecipazione alla procedura di sviluppo economico (prot. n. 199485/2011);
- 3. Comunicazione di esonero dal servizio dal 12.03.2012 emessa dall'Agenzia delle Entrate

Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato: i sottoscritti Avvocato Paolo Leone e Avvocato Francesco Foggia, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dichiarano che la procedura presente è esente da spese di contributo unificato, in quanto il ricorrente di-chiara un reddito inferiore agli € 32.298,99 come da allegato.

Napoli, 24 marzo 2015

Avv. Francesco Foggia

Avo. Paolo Leone



# TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO SEZIO VE LAVORO

# verbale di discussione

L'anno 2015 il giomo 24 del mese di Movembre in Salemo
alle ore 9:30nella sala delle udienze aperta al pubblico
Il Giudice del Lavoro dott. ORIOassistito dei
Segrefario, procede alla discussiona della causa :
assistito dai procuratore AVV. Jameses Jegge
contro: Agenza delle Entrée
assistito dal procuratore
avenie ad oggetto: Eschon delle gradiane ja le jumen 100000000
avenie aci oggetio: Éscripon delle gradudone ja le jumen 10000000 e E preside in objete el sa 1200 jerseneliare pondi il jedori do, in
Justiche de demande et vijen de Turb quelo ex advisse de la selle de Justice de la fullista de l
averent of liver all anonzerou elle relle for fullist lacker
The supplied the la Bio form of the Company of the supplied the supplied the supplied the supplied the supplied the supplied to the supplied the supplied to t
la disse l'aura lleft & quele impujua e entessa le
blank ex alvers, faforte en quanto la fordal- e si aprile

gler h	spie were the died	bidies l	apagl m	imbo com
•	- diglere Lielfig			
Gimen	- Rossevan d'im	wede mei	Bes icon	altalMicrom
	e verse cuerca for	The second of th		the same of the sa
	Tudice south to the pa		and the same of th	•
V	9 mobsfea at e			
.Muquea	www.jaustenitta	ale wear	xente all	a
	zon jerbolico avoit			
chi.ean	neus cat one stelem	atteo et	Pen Son	to delp
Entral	L. Noura wetters.		more of	M. genine
meann	bout do MTO	Ama		1.1.20.1.6
<i>p</i>	facolla du cont	rojutexed	30.11	20x70 Jeeles
all ber	mini 4. luge	324444444444444444444444444444444444444	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	> C * C * 77 C C * • 57 (2 7 72
4,661,00004,04504	+\$1949.44.04.22cm201cm20.44014.4442.4+642.4	OHOAV7	7000 71 1000 71	\$7 C3 + 050 64 mp; & L e U C
33 20 2 8 8 3 2 4 2 8 2 5 2 5	. 77 (47 27 64 74 77 7 24 77 1 27 24 7 2 2 1 7 2 2 1 7 1 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Charles College	**
******************	TRIBUNALE DI SALERNG. E' copia conforme all'originale		\$4 2 4 7 6 7 6 9 6 9 6 9 2 7 2 7 7 4 4 3 6 7 2 8	23 CV 2 CA # 04 2 2 f 3 + 4 P C
	salerno 1 8 AC. 2815	: > 1 1 4 3 4 3 C 2 3 C 2 3 4 4 5 2 3 C 2 3	* CC # T A A A A A A A A A A A A A A A A A A	; , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,43>240404868414	Assiste ne Giudiziario	######################################	*2012**05.051*****************	9409203333464103
	100701227110222011111111111111111111111	(3)] こここりでくがのりとりき ロフロコラム	.12041:2200012010016016	44543944613219033D
	**************************************	. PC 5 4 7 6 V 3 P 6 8 3 E 6 7 0 5 7 A 9 8 ;	\$696694730544664 m45656	\$ G & D D C \$ C \$ 3 8 2 3 7 1 # 0
< + > 4 > 4 > 7 > 7 + 5 + 9 + 6 + 7 > 6 + 9 + 9	***************************************	}*************************************	************************************	13012417382114142
	1(;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	))	*V*0*4F4*3=3g=kL+++	
	*************************	************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Dever \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	?!??*!¢?**\$}*\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;\\;	:;;+c;a0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	249477223711125733547	C3 (*) { *! } *! } *! !! *